

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area: INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G14751 del 29/10/2019

Proposta n. 17691 del 10/10/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica". Importo € 240.340,00.

Proponente:

Estensore	POLLETTI MARCO VIRGILIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MARTA LUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. MARTA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	S26515/000			104.066,67	01.08 2.02.03.02.001
----	---	------------	--	--	------------	----------------------

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

1.01.03.04

CREDITORI DIVERSI

Pluriennialità	2	Imp. 2020:	80.000,00	Imp. 2021:	56.273,33
----------------	---	------------	-----------	------------	-----------

CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 1.2.1.03.05.01.001	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
------	-----------	------	-------------------------	-------	-------------------------

Sviluppo software e manutenzione evolutiva Debiti verso fornitori

Bollinatura: SI Imp. N. 30723/2019

REGIONE LAZIO

Proposta n. 17691 del 10/10/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica". Importo € 240.340,00.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica"	01/08	2.02.03.02.001	S26515
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Ottobre	104.066,67	Dicembre	104.066,67	
2020	Gennaio	80.000,00	Dicembre	80.000,00	
2021	Gennaio	56.273,33	Dicembre	56.273,33	
	Totale	240.340,00	Totale	240.340,00	

Copia

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica". Importo € 240.340,00.

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 171 del 21 marzo 2018 con la quale viene confermato l'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio al Dott. Andrea Tardiola;

VISTA la D.G.R. n. 272 del 5 giugno 2018 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;

VISTO l'Atto di Organizzazione 25/01/2019, n. G00648, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Marta l'incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

VISTA la deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 19, concernente: "Documento di economia e finanza regionale 2019 – Anni 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019 - 2021 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 della legge 11.01.1996 n. 23 dispone che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico costituendo, in tal modo, lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;
- con Decreto Ministeriale 16 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 1999, è stato approvato lo schema generale del progetto e l'attivazione di un sistema informatico per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli Enti Locali;
- tale progetto prevedeva che ogni Regione fosse connessa con il Sistema Informativo del MIUR per lo scambio dei dati comuni al fine di mantenere costantemente allineate le informazioni presenti nell'Anagrafe a livello regionale e nazionale. Prevedeva inoltre che ogni Regione individuasse il proprio gruppo di "rilevatori" mediante il quale procedere all'assunzione delle informazioni con il coordinamento del Referente del Nodo Regionale;
- a fronte di ciò, definiti ed approvati gli indirizzi generali di rilevazione da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, la Regione Lazio ha provveduto all'attuazione delle fasi di organizzazione, ricognizione e raccolta delle informazioni di natura tecnica e amministrativa relative agli edifici scolastici, nonché ogni altra informazione sullo stato dei medesimi immobili;
- l'attività di rilevazione si è protratta fino a tutto l'anno 2007, con il censimento di un totale di 3283 edifici, in relazione ai quali sono stati inseriti, oltre ai dati dimensionali e relativi all'utilizzo, anche le informazioni circa l'origine e l'età, le eventuali trasformazioni, lo stato di conservazione di opere edilizie ed impianti e le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle certificazioni degli impianti, alla documentazione antincendio e all'attuazione delle misure previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- i dati definitivi presenti nel server regionale sono stati completamente riversati nel Nodo nazionale entro la data del 30 ottobre 2008, fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione per la verifica conclusiva dello stato di avanzamento delle attività da parte di ciascuna Regione;
- a far data dal 01.01.2009, tuttavia, a seguito del cambio del fornitore dei servizi informatici del M.I.U.R., si sono riscontrati, da parte degli operatori di numerose regioni, ivi compresa la Regione Lazio, continui malfunzionamenti dell'applicativo in dotazione all'Anagrafe tali da rendere, di fatto, impossibile la consultazione e l'elaborazione dei dati per la programmazione degli interventi;
- il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'istituzione ed il funzionamento di un nuovo Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES);
- a tal fine, con Determinazione n. G11196 del 01.08.2014 è stata autorizzata la sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale tra Regione Lazio, Regione Toscana e Provincia di Pisa per l'utilizzo in comodato d'uso della piattaforma ARES direttamente presso il *data center* "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala;

- il 10 novembre 2016, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al set record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi;
- il 06 settembre 2018, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sullo schema di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica;
- il 22 novembre 2018 in sede di Conferenza Unificata è stato siglato l'Accordo in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 – Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma;
- il MIUR sta ultimando le procedure per mettere a disposizione delle Regioni il nuovo *software* per l'acquisizione dei dati regionali in tempo reale;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario affidare il servizio di assistenza sul sistema software “Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica”, con particolare riguardo alla gestione completa della piattaforma, ivi comprese le manutenzioni evolutive, correttive e normative richieste nonché l'implementazione di un sistema informativo anche collegato all'ARES regionale per l'acquisizione da parte degli Enti locali del territorio regionale di informazioni relative alle richieste di intervento, alla raccolta di fabbisogni relativi ad edifici pubblici di diversa natura tra cui anche gli edifici scolastici, gli edifici rilevanti e/o strategici nel territorio regionale;
- il costo stimato dei servizi da affidare, a far data dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020, ammonta ad euro 197.000,00, oltre ad oneri di legge, per un totale di Euro 240.340,00;
- gli importi relativi al suddetto progetto sono stati prenotati in Bilancio con la DGR. n. 840/2018 di approvazione del POA 2019 (Parte ICT);
- occorre, quindi, procedere all'individuazione del fornitore a cui affidare il servizio da acquisire;
- l'art. 36, comma 2b del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e dal Decreto Legge n. 32/2019, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO in particolare l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

DATO ATTO che sono stati ricercati i fornitori idonei a cui inviare la Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel quale sussiste la categoria merceologica oggetto delle necessità dell'Amministrazione denominata “Servizi per l'information & communication technology” - Codice articolo produttore: ARES – SNAES;

DATO ATTO, altresì, che in tale settore, è presente un unico fornitore;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di individuare altri operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura dei servizi richiesti, è stato pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato (ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097/ e da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 9 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,), approvato con Determinazione n. G09467 del 11.07.2019 e pubblicato sul canale tematico Infrastrutture del sito istituzionale della Regione Lazio, con scadenza fissata per la presentazione delle candidature alla data del 31 luglio 2019;

- a tale avviso ha risposto solamente un'unica Ditta, la stessa presente su MEPA, con dichiarazione di interesse acquisita al protocollo regionale in data 17 luglio 2019, n. 0564332;
- la candidatura ricevuta risponde ai requisiti qualitativi di partecipazione indicati nel citato Avviso di Indagine di mercato;
- in presenza di una sola candidatura non ricorrono le condizioni per procedere alla scelta dell'offerta migliore utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di procedere all'affidamento mediante il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura i cui elementi quantitativi presentano caratteristiche standardizzate, secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, al fine di provvedere alla fornitura del servizio in questione, di procedere ad attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 50/2016, con l'emissione di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, nel quale sussiste la categoria merceologica oggetto dell'Avviso, con aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo e fissando l'importo presunto di fornitura in euro 197.000,00, oltre oneri di legge, dando atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 240.340,00, IVA compresa, a favore di Creditori Diversi, così ripartita:

- euro 104.066,67 sul cap. S26515 dell'esercizio finanziario 2019;
- euro 80.000,00 sul cap. S26515 dell'esercizio 2020;
- euro 56.273,33 sul cap. S26515 dell'esercizio 2021;

ATTESO che, con successivo atto, si provvederà all'affidamento del lavoro alla ditta aggiudicataria con contestuale impegno delle relative somme sui corrispondenti capitoli nei quali sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli schemi degli atti di gara, allegati alla presente, e precisamente il Capitolato Tecnico (All.1);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1) di attivare una procedura negoziata – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con l'emissione di Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, nel quale sussistono le categorie merceologiche oggetto dell'affidamento per l'individuazione del fornitore a cui affidare i servizi indicati in premessa, necessari per la manutenzione, adeguamento ed assistenza sul prodotto software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica", per un costo previsionale complessivo di Euro 197.000,00, oltre oneri di legge, per un totale di Euro 240.340,00;
- 2) di approvare il Capitolato Tecnico (All. 1);
- 3) di dare atto che l'Ing. Luca Marta riveste il ruolo di responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 101, 102 e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) di impegnare la somma complessiva di euro 240.340,00, IVA compresa, a favore di Creditori Diversi, così ripartita:

- euro 104.066,67 sul cap. S26515 dell'esercizio finanziario 2019;
 - euro 80.000,00 sul cap. S26515 dell'esercizio 2020;
 - euro 56.273,33 sul cap. S26515 dell'esercizio 2021;
- 5) di provvedere, con successiva determinazione all'aggiudicazione della gara e all'impegno delle relative somme sui corrispondenti capitoli nei quali sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;
- 6) di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Dr. Stefano Fermante

Copia

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di manutenzione, adeguamento ed assistenza relativo all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.

Contesto di riferimento

L'art. 7 della legge 23/1996 prevede la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica, basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico inteso come strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione di settore. Tale dispositivo normativo è stato disciplinato da Intese successive, in sede di Conferenza Unificata, finalizzate a definire lo scambio e la pubblicazione dei dati fra Regioni e MIUR.

Il sistema informatico per la gestione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica predisposto dal MIUR ha avuto fin dall'inizio problemi di mal funzionamento. Per ovviare a tali inconvenienti, la Regione Toscana e la Provincia di Pisa hanno sviluppato un proprio modello gestionale, che consente una più agile gestione del data base dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica. Il modello toscano è stato poi acquisito anche dalla maggior parte delle regioni italiane.

Nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione, attualmente in corso di rinnovo, tra la Regione Lazio, la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, che ha consentito di avviare il sistema e di collegare le Province e i Comuni alla rete.

La recente programmazione di edilizia scolastica in Regione Lazio ha definito diversi interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nonché la costruzione di nuovi edifici e nuove palestre scolastiche, sostenuta da consistenti finanziamenti da parte del MIUR, fondi BEI, UE, a cui si aggiungeranno ulteriori finanziamenti regionali. Gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico sono realizzati con varie fonti di finanziamento e per valutarne l'efficacia, occorre attivare, oltre ad un'attività di monitoraggio degli investimenti centralizzata e coordinata, un controllo tecnico sulla qualità di quanto eseguito, in particolare per i finanziamenti finalizzati all'adeguamento sismico e la qualificazione degli edifici, che devono raggiungere specifici risultati in aderenza a quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni. Gli eventi calamitosi, che hanno colpito la nostra regione, ripropongono con urgenza l'adeguamento sismico e la qualificazione degli edifici scolastici; tali interventi richiedono un sistema informativo adeguato e funzionale, da integrare pure con una valutazione sistemica dell'intero rischio idrogeologico ed ambientale. Inoltre la recente normativa sul risparmio energetico e sul contenimento dei costi di gestione degli edifici pubblici richiede adeguate misure di monitoraggio e di adeguamento degli edifici scolastici. Nel corso degli ultimi due anni le Regioni, l'ANCI, l'UPI e lo stesso MIUR hanno definito ulteriori accordi di Conferenza Unificata dove sono state ridefinite le modalità di attuazione dell'Anagrafe degli edifici Scolastici andando a istituire una nuova Scheda Edificio Scolastico e una nuova Scheda PES oltre alla reingegnerizzazione del nuovo applicativo ARES. L'ultimo Accordo risale al 22 novembre 2018 (Repertorio atti n. 131/CU) dove sono state definite le ultime modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma di attuazione dell'intero progetto. Si rende necessario acquisire un servizio di assistenza tecnica e di gestione dell'intero sistema

informativo ARES, al fine di ampliare le informazioni sugli edifici scolastici e i servizi di supporto a tutti i soggetti che si occupano in qualche modo di edilizia scolastica (Comuni, Province, Città Metropolitana, Istituzioni Scolastiche, Sismica, MIUR, USR, ecc.), nonché degli altri servizi della Regione che si occupano di monitoraggi (Servizio Cartografico, Ambiente, Protezione Civile, ecc.).

Art. 1. Disciplina applicabile

1. Il presente Capitolato disciplina i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinate; dalle disposizioni del presente Capitolato nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore per l'Amministrazione Aggiudicatrice, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto.

3. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura è la gestione completa della piattaforma ARES dove di seguito vengono riportate le varie manutenzioni evolutive, correttive, normative richieste oltre che l'assistenza tecnica necessaria per il supporto agli utenti e le giornate formative da svolgere presso il territorio regionale sull'utilizzo del sistema ARES. L'anagrafe dell'edilizia Scolastica è un progetto che nel 2019 dovrà essere gestito in una iniziale doppia modalità in quanto si passerà da un sistema già in uso presso la Regione Lazio ad un nuovo sistema informativo implementato dal MIUR e di prossima consegna alla stessa Regione. Per tale fine si prevede tra le varie attività una doppia assistenza tecnica definitiva in "Assistenza tecnica di Base" e "Assistenza tecnica Avanzata". Nel primo caso il fornitore dovrà garantire le attività che si andranno ad espletare sull'attuale sistema informativo ARES, mentre nel secondo caso dovranno essere svolte oltre a quelle di base anche le ulteriori nuove attività riferite al nuovo sistema informativo, al fine di garantire un transitorio tra i due sistemi. Il periodo della fornitura sarà fino al 31-12-2020 con possibilità di ripetizione del servizio.

1 – Assistenza Tecnica di base

Al fine di poter supportare l'amministrazione regionale al passaggio dall'attuale sistema informativo ARES al nuovo sistema di prossimo rilascio da parte del MIUR, si prevede un'assistenza tecnica di base da svolgere relativamente l'attuale sistema informativo rivolta a tutti gli operatori che hanno titolo ad accedere. Le attività che dovranno essere svolte riguarderanno:

- rilascio di credenziali per gli utenti che ne fanno richiesta;
- supporto di base alla compilazione delle schede edificio;

- caricamento planimetrie e certificazioni riferiti agli edifici scolastici su invio da parte dell'ente gestore dell'immobile;
- localizzazione tramite coordinate geografiche WGS84 relative agli edifici inviate dagli enti gestori;
- supporto alla navigazione del sistema informativo e alle funzionalità previste per gli utenti;
- estrazione dati su richiesta da parte dell'ente.

2 – Assistenza Tecnica avanzata

Con il rilascio del nuovo sistema informativo ARES si dovrà procedere nel supportare gli utenti del sistema informativo attraverso un'assistenza tecnica avanzata ai nuovi contenuti dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica. L'assistenza dovrà essere svolta tramite un sistema di web mail o anche telefonica (nei casi più complessi) verso gli utenti al fine di garantire risposte tempestive (entro le 24 ore) sui temi e informazioni previsti in ARES come:

- supporto agli enti proprietari e gestori degli immobili sulla corretta compilazione della nuova scheda edificio scolastico, sulla verifica puntuale delle coordinate caricate, sul caricamento delle planimetrie nei vari formati previsti dal software, sull'identificazione e supporto delle unità strutturali previste nel sistema informativo, su estrazione di informazioni dal sistema informativo a seguito di particolare richieste;
- supporto ai Dirigenti Scolastici sulla corretta compilazione della nuova scheda PES presente in ARES;
- caricamento massivo tramite tracciato record presente nel sistema informativo della sezione E della scheda edificio relativa agli spazi dimensionali di ogni singolo locale a seguito di richiesta da parte dell'Ente;
- supporto a richiesta da parte degli utenti del sistema su elaborazioni e scarichi massivi o parziali della porzione di riferimento della banca dati attraverso l'utilizzo delle procedure di "Analisi dati" previste dal software e poi con successivi strumenti in locale per il trattamento e l'elaborazione del dato.

3 – Manutenzione evolutive

Gli uffici regionali, nel corso del 2019/2020 prevedono l'implementazione di un modulo web all'interno dell'applicativo ARES per l'acquisizione da parte degli Enti locali del territorio regionale delle domande di richiesta di finanziamento riferite agli edifici scolastici. Per tale fine si prevede lo sviluppo di tale modulo secondo i criteri che verranno riportati in fase di creazione del bando regionale. Al fine di consentire e analizzare la complessità del modulo da sviluppare si fa riferimento all'ultimo bando indetto dalla stessa regione relativo alla programmazione nazionale di edilizia scolastica 2018-2020 pubblicato sul portale regionale.

4 – Manutenzioni correttive e normative

Si prevede il supporto tramite manutenzione correttive e normative sulla piattaforma ARES riferite alle seguenti evoluzioni e adeguamenti. Tal manutenzione oltre a rendersi necessarie per le correttive è indispensabile per mantenere e monitorare le varie cooperazioni applicative che saranno attivate sull'attuale sistema informativo ARES verso il MIUR (attuazione di accordo di conferenza unificata del 2016) e dal MIUR per lo scambio dei dati previsti come da accordi di conferenza unificata del settembre 2018. Il sistema informativo ARES prevede molteplici attività e funzionalità lato amministratore di sistema che necessitano di essere gestite anche con tempestività al fine di tenere sempre allineato il sistema informativo con i cambiamenti territoriali e di dimensionamento scolastico che di anno in anno vengono svolti. A tal fine si richiede di supportare l'amministrazione regionale con figure con un mix di competenze nel settore dell'informatica, dell'edilizia scolastica e dell'istruzione che dovranno occuparsi di gestire il sistema informativo nelle sue diverse funzioni tra cui:

- allineamento annuale dei dati in ingresso tramite forme di cooperazione applicativa e/o di scarico massivo fornite dal MIUR in merito alle AIS (Anagrafe Istituzioni Scolastiche e punti di erogazione) che annualmente il MIUR metterà nella disponibilità della Regione. Questa funzione prevede operazioni sulla piattaforma di aggiornamento dei PES dovuti al dimensionamento scolastico con l'attuale assetto scolastico previsto nell'ARES senza dove compromettere la relazione tra l'edificio e il punto di erogazione del servizio scolastico. terminate le operazioni di allineamento dovranno essere attivate tutte le procedure di assistenza tecnica verso il territorio che andranno a determinare situazioni di incongruenza come la disattivazione di un edificio scolastico e/o la non più presenza in alcuni Comuni di scuole nel territorio;
- creazione di nuovi edifici scolastici o di nuovi PES sulla base delle indicazioni degli utenti gestori degli immobili;
- gestione del territorio. A seguito di normative regionali possono essere previste fusioni o incorporamenti di Comuni. A tal fine bisognerà attivare le procedure previste dal sistema informativo per effettuare le operazioni necessarie per ricollocare tutti gli edifici scolastici e tutti i dati in esso contenuti nel nuovo Comune di riferimento. Una volta svolta la procedura prevista in ARES bisognerà svolgere attività di monitoraggio della banca dati andandosi ad accertare che tutti i dati sono stati migrati e codificati con le informazioni esatte al fine di poter far accedere nuovamente l'ente e continuare le sue attività di aggiornamento. Tale procedura comporterà nuovamente un nuovo accreditamento al sistema in quanto è di fatto cambiata la natura giuridica del Comune fuso e quindi si rende necessario avere una nuova accreditamento dell'utente;
- gestione dei web services previsti nel sistema informativo, che una volta attivati, dovranno garantire lo scarico della banca dati verso il MIUR nelle tre modalità previste: massiva, puntuale e ad aggiornamento del dato. Inoltre dovranno essere gestiti e mantenuti i web services che il MIUR metterà nella disponibilità delle Regioni per lo scarico delle AIS e per l'identificazione puntuale del numero di alunni in ogni singolo edificio all'interno della scheda del PES.

5 – Supporto e assistenza tecnica all'accreditamento al sistema da parte degli utenti.

Al fine di poter permettere a tutti gli utenti (Comuni, Province, Città Metropolitana, Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, utenti regionali e utenti esterni alla Regione) che hanno titolo e competenza per accedere al sistema informativo, dovranno essere attivate le procedure a supporto per l'accreditamento al sistema tramite le modalità previste dal sistema informativo ARES. La procedura di accreditamento integrata all'interno del sistema informativo ARES, è stata sviluppata tenendo conto delle nuove direttive del Regolamento Ue 2016/679 dove per ogni utente sarà prevista una procedura di registrazione e successivo accreditamento da parte del gestore del sistema attraverso l'invio da parte degli utenti della documentazione necessaria per l'identificazione del soggetto. Per tale contesto è necessario attivare figure di help desk, tramite i vari canali convenzionali (web mail o telefonico), che avranno il compito di supportare gli utenti alla fase di registrazione e accreditamento. Inoltre, si rendono necessarie inserire all'interno della procedura le indicazioni relative informative privacy in accordo con la Regione (Figura DPO) al fine di rendere il sistema accessibile e in linea con i nuovi standard imposti dalla direttiva.

6 – Formazione in loco agli utenti del sistema informativo

Il nuovo sistema informativo ARES necessita, una volta avviato, di una formazione frontale con i soggetti pubblici (Enti Locali e Dirigenti Scolastici). Al fine di mettere nelle migliori condizioni gli utenti sull'utilizzo dell'ARES si prevedono le seguenti giornate formative:

- 3 giornate di formazione verso gli utenti gestori degli immobili scolastici;
- 3 giornate di formazione verso gli utenti Istituzioni Scolastiche.

7 – Sviluppo di un sistema di acquisizione istanze secondo gli elenchi programmatici delle strutture strategiche e rilevanti sottoposte a verifiche sismiche così come definite nella DGR 220/2011 e rilevazione dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche scolastiche

Al fine di avere uno strumento per l'acquisizione delle istanze da parte degli enti locali del territorio regionale si prevede lo sviluppo della seguente piattaforma regionale che dovrà acquisire le richieste di finanziamento. Per lo sviluppo si dovranno prevedere le seguenti fasi:

- sviluppo del framework - proposta di acronimo “GeFiD Lazio - Gestione Finanziamenti Edilizia della Regione Lazio”;
- sviluppo dell'area di registrazione e accreditamento degli utenti secondo le indicazioni del GDPR 679/2016;
- sviluppo della creazione e inserimento dati della domanda di richiesta di finanziamento secondo le specifiche tecniche che perverranno dagli uffici regionali;
- sviluppo della procedura di validazione della domanda e dell'invio tramite pec alla Regione;
- sviluppo di una reportistica real-time delle domande in ingresso al fine di poter seguire l'andamento delle richieste pervenute;
- sviluppo di un servizio web di interfaccia con l'ARES regionale al fine di poter identificare in maniera univoca gli edifici scolastici oggetto di intervento;
- assistenza tecnica agli utenti per tutto il periodo di riferimento;
- implementazione dell'infrastruttura IT interna all'azienda e successivo rilascio verso la Regione a termine lavori.

Art. 3. Caratteristiche del sistema informativo richiesto

La fornitura e le soluzioni proposte dovranno essere realizzate secondo gli standard minimi e le caratteristiche di seguito indicate:

1. - Sicurezza, privacy e riservatezza

La ditta aggiudicataria dovrà garantire all'Amministrazione che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e adeguamenti. L'Amministrazione si riserva di effettuare operazioni di auditing in ordine alle procedure adottate dalla ditta aggiudicataria in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli altri obblighi assunti. La ditta aggiudicataria non potrà conservare copia di dati personali di proprietà della Regione Lazio eventualmente acquisiti nel corso della fornitura, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi a favore dei sistemi informativi e informatici regionali, vengano considerati come riservati.

Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all'osservanza delle norme vigenti. La ditta aggiudicataria è

responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti. I dati tecnici relativi alle attività della Amministrazione, che dovranno essere portati a conoscenza della ditta aggiudicataria al fine di realizzare i servizi oggetto della presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per iscritto

2. - Capacità di integrazione/interfacciamento con altri sistemi esterni

I servizi offerti dovranno essere predisposti ad integrarsi con altri sistemi e interagire con le informazioni provenienti da questi. A tal fine i componenti dovranno essere in grado di interfacciarsi dal punto di vista tecnologico utilizzando standard riconosciuti e aperti.

Art. 4. Obbligazioni del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e i bolli, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto indicato nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione Aggiudicatrice o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche e di sicurezza.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Aggiudicatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'Amministrazione Aggiudicatrice della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.

7. Il Fornitore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

8. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

10. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 5. Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La realizzazione dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo. Il luogo dell'esecuzione è: Regione Lazio – Direzione Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale.

2. Per la realizzazione dei servizi oggetto della RdO, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e con le modalità e termini ivi prescritti e durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020.

3. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la realizzazione del servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. Il Fornitore è altresì tenuto a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Art. 6. Corrispettivi

1 Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso in risposta alla RdO del Punto Ordinante, oltre a IVA 22%. Il valore presunto dell'appalto ammonta ad euro 240.340,00 (Iva 22% inclusa), di cui euro 197.000,00 di corrispettivo ed euro 43.340,00 di IVA 22%.

2. Il predetto corrispettivo si riferisce alle attività prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione Lazio.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 7. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

1. Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dagli artt. 31 e 216, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, è l'Ing. Luca Marta, Dirigente dell'Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Via Capitan Bavastro, 38 – 00154 Roma – Email: lmarta@regione.lazio.it

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è l'Ing. Luca Marta.

4. Il Direttore dell'esecuzione (DEC) provvede a tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal dagli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

5. La Ditta appaltatrice, all'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà indicare il Responsabile tecnico tramite il quale assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei servizi offerti.

Art. 8. Stipula del contratto

1. Previa positiva acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), si provvederà all'aggiudicazione definitiva tramite il Sistema MePa.

2. Si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La stipula del contratto avverrà attraverso il Sistema ed è subordinata alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria, entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui sopra, di idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.n. 50/2016.

Art. 9. Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni avverrà in 3 tranches secondo le modalità di seguito descritte:

- la prima a data 31.12.2019, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;
- la seconda, alla data del 30.06.2020, pari al 50% dell'importo di aggiudicazione; dietro presentazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- la terza pari al 40% dell'importo di aggiudicazione; a conclusione delle attività al 31.12.2020, a seguito di presentazione di apposita relazione finale.

2. Il Fornitore dovrà inviare, prima dell'emissione di ciascuna fattura una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché i risultati ottenuti e i prodotti realizzati. 2. La Regione valuterà i prodotti ed i risultati ottenuti, accerterà la rispondenza delle prestazioni con quanto previsto dal capitolato, ai sensi di quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ed autorizzerà l'emissione della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'azienda (DURC). 3. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, secondo il "Formato della fattura elettronica" di cui al DM n. 55/2013.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i., pena la nullità assoluta del contratto.
2. Il conto corrente che verrà indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s. m.. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s. m..
3. Qualora le transazioni relative alla RdO siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s. m..
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m..
5. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Aggiudicatrice, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s. m..

Art. 11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione regionale, rispetto ai termini stabiliti per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo del collaudo per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione sarà applicata una penale pari al'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione regionale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali, di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per il pagamento a saldo. In mancanza o se insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sull'importo della cauzione definitiva.

Art. 12. Responsabilità

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.

Art. 13. Riservatezza e sicurezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 14. Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente contratto, il Punto Ordinateur potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R./P.E.C., dal Punto Ordinate, per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 15. Recesso

1. Il Punto Ordinate ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo P.E.C..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 16. Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinate, all'Amministrazione Aggiudicatrice e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate e l'Amministrazione Aggiudicatrice contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

9. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinate o l'Amministrazione Aggiudicatrice potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinate o l'Amministrazione Aggiudicatrice potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinate annullerà l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura.

3. L'Amministrazione Contraente, all'atto dell'accettazione della RdO, riconosce al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.

4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. i..

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Art. 18. Trattamento dei dati. Consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni

previste, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 19. Spese contrattuali ed oneri

Le eventuali spese di bollo, registro e quanto altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente atto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 20. Controversie

1. Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. del Lazio.

2. Le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Roma.

Art. 21. Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.